

REGOLAMENTO (CEE) N. 1027/68 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1968

relativo alla determinazione dei prezzi dei vitelli e dei bovini constatati sui mercati rappresentativi della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 25,

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo constatato sui mercati rappresentativi della Comunità deve essere stabilito in base ai prezzi constatati sul o sui mercati rappresentativi di ogni Stato membro per le diverse qualità, a seconda dei casi, di vitelli, di bovini adulti o delle rispettive carni, tenendo conto, da un lato, dell'importanza di ciascuna delle suddette qualità e, dall'altro, della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro ;

considerando che il prezzo constatato sui mercati rappresentativi della Comunità può essere stabilito al livello della media dei prezzi dei prodotti di cui trattasi, constatati sul o sui mercati rappresentativi di ogni Stato membro, ponderata secondo i coefficienti che esprimono la consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro ;

considerando che si è reso necessario non prendere in considerazione i mercati del Granducato del Lussemburgo come mercati rappresentativi finché tale Stato membro, in virtù del protocollo ad esso relativo, sottoponga gli scambi dei prodotti del settore delle carni bovine a restrizioni quantitative, in quanto l'applicazione di tali restrizioni sottrae i prezzi dei prodotti in oggetto al libero gioco dell'offerta e della domanda ;

considerando che il prezzo constatato sul o sui mercati rappresentativi di ogni Stato membro può essere stabilito al livello della media ponderata dei prezzi formati in un determinato periodo, in ciascuno degli Stati stessi, in un'identica fase di commercializzazione ; che occorre calcolare detta ponderazione mediante coefficienti che riflettano

l'entità quantitativa di ciascuna qualità nell'ambito delle offerte sul mercato ;

considerando che, in base all'esperienza acquisita negli ultimi anni, è opportuno designare come mercati rappresentativi quelli elencati nell'allegato II ;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di vari mercati rappresentativi, occorre calcolare la media aritmetica dei corsi registrati sui diversi mercati ;

considerando che, per quanto riguarda l'Italia, è opportuno ponderare l'insieme dei corsi registrati in una zona eccedentaria, da un lato, ed i corsi registrati in una zona deficitaria dall'altro, mediante coefficienti che esprimono l'importanza di ciascuna di tali zone per la formazione dei prezzi nello Stato membro in questione ; che l'insieme dei corsi registrati nella zona eccedentaria in Italia può stabilirsi al livello della media aritmetica dei corsi registrati sui vari mercati all'interno della zona stessa ;

considerando che il prezzo sul mercato deve essere constatato nella fase del commercio all'ingrosso ; che le quotazioni del mercato di Firenze vengono rilevate in base ai corsi dei bovini vivi « franco azienda agricola » ; che per convertire dette quotazioni in prezzi della fase di commercio all'ingrosso è opportuno tener conto del margine di commercializzazione e delle spese di trasporto ;

considerando che il prezzo accertato sul mercato in base alle quotazioni del bestiame vivo, tasse escluse ; che in taluni Stati membri le quotazioni vengono rilevate in base ai corsi della carne ; che per ovviare a tale disparità occorre pertanto fissare un coefficiente che consenta la conversione delle suddette quotazioni ; che tuttavia, per quanto riguarda il mercato di Roma, è necessario detrarre dai casi registrati per le carcasse l'importo delle tasse e delle altre spese ed aggiungere al risultato il valore del quinto quarto, prima dell'applicazione del coefficiente sopra previsto ;

considerando che gli Stati membri interessati potrebbero decidere di adottare, specialmente in applicazione di norme sanitarie, misure aventi ripercussioni sui corsi ;

considerando che, in tale ipotesi, non sempre è opportuno prendere in considerazione, nella consta-

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

tazione del prezzo sul mercato, i corsi che non riflettono la tendenza normale del mercato; che occorre pertanto prevedere determinati criteri che consentano alla Commissione di tener conto della predetta situazione;

considerando che, per evitare modifiche troppo frequenti del prelievo, occorre prevedere un certo margine all'interno del quale gli elementi di calcolo del prezzo constatato sui mercati rappresentativi della Comunità non comportano una modificazione di tale prezzo;

considerando che occorre prevedere che il prelievo è fissato una volta la settimana ed è valido a decorrere dal lunedì successivo alla sua fissazione;

considerando che le misure previste nel presente regolamento son conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo dei vitelli e dei bovini constatato sui mercati rappresentativi della Comunità, di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, è pari alla media, ponderata con i coefficienti fissati nell'allegato I, dei prezzi, a seconda dei casi, dei vitelli e dei bovini, constatati sul o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro, ad eccezione di quelli del Granducato del Lussemburgo.

Tuttavia, i mercati del Granducato del Lussemburgo non sono presi in considerazione come mercati rappresentativi finché tale Stato membro ricorre, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo.

Articolo 2

1. Il prezzo dei vitelli e dei bovini constatato sul o sui mercati rappresentativi di ogni Stato membro è uguale alla media ponderata con coefficienti di ponderazione dei prezzi formati per le qualità di vitelli, di bovini o di carni di tali animali durante un periodo di sette giorni nel suddetto Stato membro ad una stessa fase del commercio all'ingrosso.

2. Nell'allegato II sono fissati:

- a) i mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro;
- b) le qualità di vitelli, di bovini e delle carni di tali animali;
- c) i coefficienti di ponderazione di cui al paragrafo precedente.

Articolo 3

1. Per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati. Per gli Stati membri che dispongono di un solo mercato rappresentativo, tenuto a più riprese nel periodo di sette giorni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il prezzo di ciascuna qualità è pari alla media aritmetica delle quotazioni registrate in occasione di ciascun mercato.

2. Per quanto riguarda l'Italia, il prezzo di ciascuna qualità è uguale alla media ponderata con i coefficienti fissati nell'allegato II, sezione D, 1, dei prezzi registrati nella zona eccedentaria ed in quella deficitaria. Il prezzo registrato nella zona eccedentaria è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno dei mercati all'interno della zona stessa.

Articolo 4

Qualora non risultino i corsi del prezzo « peso vivo, tasse escluse », alle quotazioni delle varie qualità vengono applicati coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II, sezioni da C a F 2 e, per quanto riguarda l'Italia, previa addizione o deduzione degli importi correttivi di cui all'allegato II, sezione D, 3.

Articolo 5

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il giovedì di ciascuna settimana, i corsi registrati sui mercati rappresentativi durante il periodo di sette giorni che precede il giorno della comunicazione.

Tuttavia, per il Belgio, il periodo di cui al comma precedente comprende il giorno stesso della comunicazione. Questo Stato membro comunica alla Commissione il giorno stesso del loro termine le quotazioni registrate nel suo mercato rappresentativo del giovedì.

2. In mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità, vengono fissati tenendo conto in particolare delle ultime quotazioni note.

3. Il Granducato del Lussemburgo comunica senza indugio alla Commissione ogni modifica per quanto concerne il ricorso, per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo.

Articolo 6

Qualora uno o più Stati membri adottino, specialmente per motivi sanitari, misure che incidano sul

normale andamento dei corsi registrati sui mercati degli Stati stessi, la Commissione può :

- non tener conto dei corsi constatati sul o sui mercati di cui trattasi ;
- oppure adottare le ultime quotazioni registrate sul o sui mercati di cui trattasi prima dall'applicazione delle suddette misure.

Qualora trovi applicazione il comma precedente e la situazione in esso contemplata persista per due settimane consecutive, viene deciso se modificare o sopprimere i criteri di cui sopra.

Articolo 7

Finché il prezzo dei vitelli e dei bovini constatato sui mercati rappresentativi della Comunità, calcolato in conformità degli articoli precedenti differisce di meno di 0,20 unità di conto per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente ritenuto per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO I

- a) Coefficienti che servono per il calcolo del prezzo sui mercati rappresentativi della Comunità per i vitelli e i bovini adulti nel caso in cui il Granducato del Lussemburgo faccia ricorso alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo riguardante il Granducato del Lussemburgo.

Belgio	5,2
Germania	27,5
Francia	41,0
Italia	19,0
Paesi Bassi	7,3

Articolo 8

L'intero prelievo di cui al paragrafo 5 dell'Accordo bilaterale dell'11 gennaio 1968 per il bestiame destinato alla fabbricazione fra la Comunità economica europea e la Danimarca è uguale a quello di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68 ed applicabile ai bovini.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1026/68 della Commissione, del 22 luglio 1968, relativo al calcolo del prezzo speciale all'importazione per i vitelli ed i bovini adulti⁽¹⁾ e le disposizioni dell'Accordo bilaterale di cui all'articolo 8 del presente regolamento, i prelievi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati una volta alla settimana e sono validi a partire dal lunedì successivo alla loro fissazione.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1968.

⁽¹⁾ Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

b) Coefficienti che servono per il calcolo del prezzo sui mercati rappresentativi della Comunità per i vitelli e i bovini adulti nel caso in cui il Granducato del Lussemburgo non faccia ricorso alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo riguardante il Granducato del Lussemburgo.

Belgio	5,2
Germania	27,5
Francia	40,8
Italia	18,9
Lussemburgo	0,3
Paesi Bassi	7,3

ALLEGATO II

A. GERMANIA

1. Mercati rappresentativi :

Aachen	Essen	Kiel
Augsburg	Frankfurt/Main	Köln
Bochum	Gelsenkirchen	Mannheim
Braunschweig	Hagen	München
Bremen	Hamburg	Nürnberg
Dortmund	Hannover	Stuttgart
Duisburg	Karlsruhe	Wiesbaden
Düsseldorf	Kassel	Wuppertal

2. Qualità e coefficienti :

Qualità	Coefficienti di ponderazione
a) <i>Bovini adulti</i> :	
Ochsen A	2,4
Ochsen B	0,6
Färsen A	13,9
Färsen B	4,1
Färsen C	0,6
Bullen A	24,4
Bullen B	9,2
Bullen C	1,0
Kühe A	7,9
Kühe B	22,4
Kühe C	12,0
Kühe D	1,5
b) <i>Vitelli</i> :	
Kälber A	49,7
Kälber B	34,8
Kälber C	12,9
Kälber D	2,6

B. BELGIO

1. Mercato rappresentativo : Anderlecht

2. Qualità e coefficienti :

Qualità	Coefficienti di ponderazione
a) <i>Bovini adulti</i> :	
Génisses 60 %	11,0
Génisses 55 %	13,0
Bœufs 60 %	7,0
Bœufs 55 %	8,0
Taureaux 60 %	10,0
Taureaux 55 %	13,0
Vaches 55 %	10,0
Vaches 50 %	21,0
Bétail de fabrication	7,0
b) <i>Vitelli</i> :	
Extra blancs	2,0
Bons	7,0
Ordinaires	76,0
Médiocres	15,0

C. FRANCIA

1. Mercato rappresentativo : la Villette.

2. Qualità e coefficienti :

Qualità	Coefficienti di conversione in peso vivo	Coefficienti di ponderazione
a) <i>Bovini adulti</i> :		
Bœufs extra	58	15,0
Bœufs 1 ^{re} qualité	55	21,0
Bœufs 2 ^{me} qualité	52	3,0
Bœufs 3 ^{me} qualité	49	2,0
Taureaux extra	60	1,0
Taureaux 1 ^{re} qualité	56	2,0
Vaches extra	59	12,0
Vaches 1 ^{re} qualité	54	12,0
Vaches 2 ^{me} qualité	51	23,0
Vaches 3 ^{me} qualité	47	9,0
b) <i>Vitelli</i> :		
Veaux extra	63	27,0
Veaux 1 ^{re} qualité	60	35,0
Veaux 2 ^{me} qualité	55	26,0
Veaux 3 ^{me} qualité	51	12,0

D. ITALIA

1. Mercati rappresentativi :

Qualità	Zona eccedentaria		Zona deficitaria	
	Mercati	Coefficienti di ponderazione	Mercati	Coefficienti di ponderazione
Vitelloni 1 ^a e 2 ^a qualità	Firenze Macerata Padova Reggio Emilia	67	Roma	33
Buoi 1 ^a e 2 ^a qualità	Chivasso Modena	67	Roma	33
Vacche 1 ^a e 2 ^a qualità	Cremona Macerata Modena	67	Roma	33
Vacche 3 ^a qualità	Chivasso Cremona	100	—	—
Vitelli	Cremona Macerata Padova Reggio Emilia	67	Roma	33

2. Qualità e coefficienti :

Qualità	Coefficienti di conversione in peso vivo ⁽¹⁾	Coefficienti di ponderazione
a) <i>Bovini adulti</i> :		
Vitelloni 1 ^a qualità	58	27,0
Vitelloni 2 ^a qualità	54	22,0
Buoi 1 ^a qualità	55	7,0
Buoi 2 ^a qualità	50	11,0
Vacche 1 ^a qualità	55	8,0
Vacche 2 ^a qualità	49	15,0
Vacche 3 ^a qualità	—	10,0
b) <i>Vitelli</i> :		
Vitelli 1 ^a qualità	61	60,0
Vitelli 2 ^a qualità	59	40,0

3. Correzioni :

a) Per ottenere il prezzo sul mercato all'ingrosso di Firenze, alle quotazioni « franco azienda agricola » va aggiunto un ammontare correttore di 4,000 u.c./100 kg peso vivo.

b) Importi correttivi da apportare alle quotazioni registrate sul mercato di Roma :

Qualità	Importo da aggiungere u.c./100 kg	Importo da dedurre u.c./100 kg
Vitelloni 1 ^a qualità	—	12,480
Vitelloni 2 ^a qualità	—	12,480
Buoi 1 ^a qualità	—	7,840
Buoi 2 ^a qualità	—	7,840
Vacche 1 ^a qualità	—	7,200
Vacche 2 ^a qualità	—	7,200
Vitelli 1 ^a qualità	7,360	—
Vitelli 2 ^a qualità	7,360	—

⁽¹⁾ Solamente per il mercato di Roma.

E. LUSSEMBURGO**1. Mercati rappresentativi : Lussemburgo e Esch-sur-Alzette****2. Qualità e coefficienti :**

Qualità	Coefficienti di conversione in peso vivo	Coefficienti di ponderazione
a) <i>Bovini adulti</i> :		
Bœufs, génisses, taureaux AA	55	65,0
Bœufs, génisses, taureaux A	53	11,0
Bœufs, génisses, taureaux B	52	1,0
Vaches AA	55	3,0
Vaches A	53	14,0
Vaches B	52	6,0
b) <i>Vitelli</i> :		
	60	100,0

F. PAESI BASSI**1. Mercati rappresentativi :**

Bovini adulti : Rotterdam, 's Hertogenbosch, Zwolle,

Vitelli : Barneveld, 's Hertogenbosch.

2. Qualità e coefficienti :

Qualità	Coefficienti di conversione in peso vivo	Coefficienti di ponderazione
a) <i>Bovini adulti</i> :		
Slachtrunderen extra	62	10,0
Slachtrunderen 1e kwaliteit	58	40,0
Slachtrunderen 2e kwaliteit	56	32,0
Slachtrunderen 3e kwaliteit	52	10,0
Vette stieren	57	3,0
Worstkoeien	47	5,0
b) <i>Vitelli</i> :		
Kalveren, 1e kwaliteit	—	25,0
Kalveren, 2e kwaliteit	—	55,0
Kalveren, 3e kwaliteit	—	20,0